

REGOLAMENTO (CE) N. 1217/2000 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2000

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/97 ⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento.

(2) È opportuno procedere alla vendita, mediante gara semplice, per l'esportazione di alcole di origine vinica in taluni paesi dei Caraibi e dell'America centrale, allo scopo di garantire la continuità dell'approvvigionamento a tali paesi e di ridurre le scorte comunitarie di alcole d'origine vinica.

(3) È necessario prevedere una cauzione specifica per assicurare l'esportazione materiale degli alcoli dal territorio doganale della Comunità e applicare sanzioni progressive qualora non venga rispettata la data prevista per l'esportazione. Tale cauzione non deve essere collegata alla cauzione detta di buona esecuzione, che ha segnatamente lo scopo di assicurare il ritiro degli alcoli dai depositi e l'utilizzazione per i fini previsti dell'alcole aggiudicato.

(4) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio ⁽⁶⁾ che istituisce il regime agromonetario dell'euro, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita, nel quadro di due gare semplici, n. 288/2000 CE e 289/2000 CE, di un quantitativo complessivo di 150 000 ettolitri di alcole proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo.

Ciascuna delle gare semplici n. 288/2000 CE e n. 289/2000 CE verte su un quantitativo di 75 000 hl di alcole a 100 % vol.

Articolo 2

L'alcole messo in vendita:

— è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea e
— deve essere importato e disidratato in uno dei seguenti paesi terzi:

- Costa Rica,
- Guatemala,
- Honduras, comprese le isole Swan,
- El Salvador,
- Nicaragua,
- San Cristoforo e Nevis,
- Bahamas,
- Repubblica dominicana,
- Antigua e Barbuda,
- Dominica,
- isole Vergini britanniche e Montserrat,
- Giamaica,
- Santa Lucia,
- San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
- Barbados,
- Trinidad e Tobago,
- Belize,
- Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,
- Aruba,
- Antille olandesi: Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,

⁽¹⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 346 del 15.12.1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 43 del 20.2.1993, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 25.7.1997, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.